



EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Unit G5 - Veterinary Programmes

SANCO/10849/2012

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain
animal diseases and zoonoses*

Eradication programme for Bovine Brucellosis

Approved* for 2012 by Commission Decision 2011/807/EU

Italy

* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

1. Identification of the programme

Member state : ITALIA

Disease Bovine brucellosis

Species : Bovines and buffalo

This program is multi annual : no

Request of Community co-financing from
beginning of : 2012

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

1.1 Contact

Name : Morgan Avetta

Phone : +39-06-59946695

Fax. : +39-06-59946185

Email : m.avetta@sanita.it

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

Dall'analisi dei dati pervenuti dalle Regioni (ALLEGATO 1 - Tabella 1 e 2) in merito all'attività di eradicazione effettuata dal 2003 al 2009 scaturisce la situazione descritta di seguito.

Il patrimonio bovino nazionale soggetto al programma nell'anno 2009 risulta diminuito per quanto riguarda il numero di aziende, in considerazione soprattutto del fatto che altre Regioni e Province hanno ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne e quindi il relativo patrimonio è stato sottratto dal denominatore comune nazionale delle aziende e degli animali controllabili.

Rispetto al 2008 la percentuale di controlli sulle aziende e la percentuale d'infezione è rimasta sostanzialmente invariata. Si conferma un'ampia area (ALLEGATO 1 - Tabella 3), riguardante tutte le regioni del Nord e buona parte di quelle del Centro Italia, ufficialmente indenni o prossime al raggiungimento della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne.

La prevalenza più alta continua a rimanere in Sicilia, per la brucellosi bovina, ed in provincia di Caserta in Campania, per la brucellosi bufalina.

Il Ministero della Salute, considerata la persistenza della malattia in alcune Regioni del sud Italia, ha previsto il rinnovo dell'ordinanza del 14-11-2006 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di Tuberculosis, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina, Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia", che prevede ulteriori misure di controllo per le sopra elencate malattie.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

3. Description of the submitted programme

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Il programma è annuale con i seguenti scopi:

- il proseguimento e l'intensificazione delle misure di polizia sanitaria e profilassi della brucellosi bovina e bufalina;
- l'intensificazione dell'azione di risanamento degli allevamenti infetti, al fine dell'ottenimento della qualifica di ufficialmente indenne o indenne in caso di vaccinazione;
- il mantenimento della qualifica di Ufficialmente Indenne, o indenne in caso di vaccinazione, per gli allevamenti che hanno già raggiunto tale obiettivo;
- la revisione della normativa inerente il controllo della brucellosi bovina e bufalina, estendendo a tutte le province non ufficialmente indenni le misure sanitarie previste per le 4 Regioni oggetto dell'Ordinanza Ministeriale del 14-11-2006 sopra menzionata.

L'obiettivo previsto e possibile per l'anno 2012 prevede l'acquisizione (o, se del caso, il mantenimento) dei requisiti per la concessione della qualifica di territorio Ufficialmente Indenne, o indenne in caso di vaccinazione, da brucellosi bovina e bufalina delle Regioni dell'Area del Centro Nord e il contenimento dell'infezione nel restante territorio nazionale.

Si precisa che, nei territori in cui è prevista la vaccinazione con vaccino Brucella abortus ceppo RB51, la vaccinazione sarà realizzata nel rispetto delle prescrizioni della Decisione della Commissione 2002/598/CE, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, e delle linee-guida emanate sull'argomento (doc. SANCO/10245/2003).

La Commissione Europea ha approvato un piano speciale per il controllo della brucellosi bufalina in provincia di Caserta. Tale piano, a differenza della normativa nazionale vigente, prevede in sintesi l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino tramite bolo endo-ruminale e la vaccinazione tramite RB51.

4. Measures of the submitted programme

4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme : 2012

First year :

- Control
- Testing
- Slaughter and animals tested positive

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

1) Ministero della Salute: è l'organo centrale del servizio sanitario nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione, e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale. La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco veterinario ha competenze, tra l'altro, sul settore della Sanità Animale.

2) Assessorati Regionali alla Sanità: rappresentano le strutture preposte all'organizzazione, sul proprio territorio, dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute; provvedono inoltre alla

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

programmazione degli interventi da compiere, coordinando l'azione delle A.S.L. e verificandone l'operato.

3) Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), rappresentano le unità operanti sul territorio; esse provvedono ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale attraverso i propri servizi. Dipendono amministrativamente e finanziariamente dalle Regioni, pur godendo di ampia autonomia gestionale.

4) Istituti Zooprofilattici Sperimentali: sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la sanità animale, il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e l'ambiente.

Ogni I.Z.S. provvede, tramite prove interlaboratorio tra la sede centrale e le sezioni diagnostiche provinciali, ad assicurare l'uniformità della diagnosi della brucellosi sul territorio di competenza. Il Centro di riferimento Nazionale per le Brucellosi organizza prove interlaboratorio tra i dieci I.Z.S. presenti in Italia. Con Decreto Ministeriale 4 ottobre 1999 l'I.Z.S. dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, è stato designato quale Centro di riferimento nazionale per le brucellosi.

Ulteriori informazioni sul Ministero della Salute, ed in particolare sulla Direzione Generale della Sanità Veterinaria possono essere reperite consultando il sito <http://www.ministerosalute.it/>

4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

Il programma sarà applicato sull'intero territorio nazionale tenendo conto delle differenze epidemiologiche evidenziate nelle diverse aree del paese. Le regioni e province che hanno ottenuto lo status di ufficialmente indenne (si veda ALLEGATO 1 - Tabella 3) adotteranno specifici programmi regionali di sorveglianza e controllo. Per questi specifici programmi di sorveglianza, sebbene rientranti in questo piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina per l'anno 2012, non è stato chiesto nessun co-finanziamento comunitario.

Il Ministero della Salute prevede di potenziare le misure di lotta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi, tramite il rinnovo dell'Ordinanza Ministeriale 14-11-2006.

Al momento l'ordinanza prevede le seguenti misure di rinforzo:

- blocco delle movimentazioni di animali verso o dagli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa, salvo nei casi di invio al macello (articolo 3, comma 6);
- gli allevamenti da ingrasso possono accettare animali solo da allevamenti da riproduzione o stalle di sosta ufficialmente indenni o indenni, previo test di pre-movimentazione (articolo 5, comma 2);
- dagli allevamenti da ingrasso gli animali possono essere destinati solo al mattatoio;
- intensificazione della sorveglianza al macello con esami batteriologici sui capi dubbi o positivi;
- gli I.L.Z.S. locali in seguito ad isolamento, inviano il materiale al Centro di Riferenza Nazionale per la tipizzazione dei ceppi batterici (articolo 7);
- gli animali positivi vengono identificati immediatamente e non oltre le 48 ore dalla notifica ufficiale (identificazione elettronica tramite bolo endoruminale);

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

- l'abbattimento è immediato e comunque avviene non oltre i 15 giorni dalla notifica ufficiale di positività (articolo 8, comma 1 e articolo 12).

4.4 Description of the measures of the programme

A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to community legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.

4.4.1 Notification of the disease

(max. 32000 chars) :

L'obbligo di denuncia, oltre ad essere previsto dal D.M. 651/94, è sancito, anche per il solo sospetto d'infezione, dall'art. 2 del R.P.V. n.320 dell'8 febbraio 1954.

E' considerato infetto da brucellosi l'allevamento in cui, in base alle prove sierologiche ufficiali o a seguito di accertamenti batteriologici, uno o più capi risultino aver contratto l' infezione.

Parimenti è considerato infetto l'animale in cui, sulla base delle lesioni anatomopatologiche riscontrate dal veterinario ispettore in sede di macellazione e in seguito alle opportune indagini, viene accertata l'infezione.

Ai fini dell'obbligo di denuncia vanno considerati come sospetti tutti i casi di aborto di cui non sia stata accertata una causa diversa dalla brucellosi.

In caso di aborto si effettua ugualmente l'indagine epidemiologica con la raccolta dei dati previsti dalla Scheda "Raccolta dati in un focolaio di Brucellosi" allegata al programma dell'anno 2003. Detta scheda accompagnerà il campione di aborto all'IZS che provvederà alle successive analisi e alla trasmissione di tutti i dati sia alle ASL competenti per territorio che all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale competente per territorio.

I tempi di comunicazione tra IZS - ASL e ASL - allevatore e quindi della relativa notifica ufficiale devono essere strettamente osservati e comunque tali da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie comprese tra l'apertura del focolaio sino alla sua chiusura.

Le Autorità Regionali, gli II.ZZ.SS. e le AA.SS.LL. adottino tutte le misure utili ad abbreviare detti tempi compreso mezzi di trasmissione elettronica. Si suggerisce, al fine di accelerare la predisposizione di tutti i procedimenti atti alla gestione del focolaio di adottare, in attesa della formalizzazione da parte dell'autorità sanitaria locale, un sistema di "prenotifica" con cui il Veterinario ufficiale immediatamente impartisce all'allevatore tutte le disposizioni del caso.

I contravventori all'obbligo di denuncia, anche in caso di sospetto, sono puniti con le sanzioni amministrative.

4.4.2 Target animals and animal population

(max. 32000 chars) :

Il programma prevede il controllo di tutti i bufali e bovini, secondo quanto previsto dal DM 651/94 (normativa nazionale). Vengono controllati tutti gli allevamenti da riproduzione, con almeno un animale riproduttore presente. Gli allevamenti da ingrasso, con animali diretti esclusivamente verso il mattatoio, sono invece soggetti a specifici piani di controllo regionali.

All'interno degli allevamenti previsti per il controllo vengono testati, mediante prova sierologica (SAR e

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

FdC), tutti gli animali al di sopra dei 12 mesi di età. In alcune Regioni vengono anche applicati controlli, tramite test ELISA, sul latte di massa, secondo quanto previsto dalla Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche.

Nelle Regioni ufficialmente indenni o prossime al raggiungimento di tale qualifica vengono applicati diradamenti delle prove sierologiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 64/432/CEE, e successive modifiche, Allegato A, Capitolo II.

4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

(max. 32000 chars) :

ANIMALI

L'attuale sistema di identificazione e registrazione dei bovini (D .P .R. 317/96 e D .P .R. 437/2000 attuazione del Regolamento CEE 820/97 abrogato dal Reg. CEE 1760/2000 e Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina") consente, tramite la documentazione identificativa dell'animale (Cedola identificativa e il Documento di identificazione individuale per la specie bovina detti anche passaporti) nonché il codice identificativo individuale del capo (Marche auricolari) di risalire all'allevamento di origine e tenere traccia degli spostamenti cui è stato sottoposto il capo.

Il Ministero della Salute, di concerto con altre Amministrazioni, ha predisposto un apposito Manuale operativo per la definizione delle procedure di attuazione del Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" per la definizione delle norme tecniche in materia di registrazione ed identificazione degli animali della specie bovina e bufalina. Prima di dar inizio alle operazioni di attuazione del programma in ogni azienda il Veterinario Ufficiale provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale circa quell'azienda e, in caso di difformità evidenziate (mancate registrazioni, ecc.), farà in modo che la Banca Dati Nazionale sia tempestivamente aggiornata. I contravventori agli obblighi previsti dalla specifica normativa riguardante il sistema di identificazione e registrazione dei bovini sono sanzionati ai sensi del D.L.vo n. 58 del 29 gennaio 2004.

AZIENDE

Ai sensi del D.M. 651/94, è previsto l'obbligo di registrazione delle aziende oggetto del piano e la successiva redazione di un elenco da parte dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

Inoltre, con l'entrata in vigore del D.P.R. 317/96, ogni allevatore deve obbligatoriamente registrare la propria azienda presso la A.S.L. competente per territorio, che assegna un apposito codice di identificazione .

Ciascun allevatore detiene una scheda di stalla (copia del Mod. 2/33) nella quale vengono registrate le operazioni di controllo effettuate. Copia di tale scheda è conservata e aggiornata anche presso gli archivi dei Servizi veterinari.

Le norme riguardanti il sistema di registrazione degli allevamenti e delle aziende sono contenute nel D.P. R. 317/96 (attuazione della Direttiva 92/102/EEC), nel D.P.R. 437/2000 che ha recepito il Regolamento 820/97/EEC, e nel Regolamento CE 1760/2000.

Tale sistema di Identificazione e Registrazione è composto dai seguenti elementi:

Codici identificativi individuali degli animali;

Documenti identificativi (passaporti) per gli animali;

Registri tenuti presso ciascuna azienda;

Banca dati informatizzata.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Il Ministero della Salute ha provveduto alla messa a disposizione delle Aziende ASL, delle Regioni, delle associazioni di categoria, oltre che direttamente agli allevatori interessati, un sistema informativo, in modo da poter veicolare i dati sul patrimonio bovino e bufalino alla banca dati centrale. Il Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 prevede che i responsabili degli stabilimenti di macellazione comunichino alla Banca Dati Nazionale, e contestualmente alle Banche Dati Regionali, per via informatica, tutti i dati relativi ai capi macellati.

4.4.4 Qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

Tutte le aziende devono raggiungere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne (nelle province in cui è prevista la vaccinazione, se sono presenti animali vaccinati).
Per il riconoscimento della qualifica di allevamento Ufficialmente indenne, tutti i capi presenti in azienda devono essere esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi, non devono, fatte salve le femmine vaccinate da almeno tre anni, essere vaccinati contro la brucellosi e non devono avere avuto contatti con animali di specie ricettive alla brucellosi di livello sanitario inferiore.
Inoltre, tutti gli animali di età superiore ai dodici mesi devono aver presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a quattro mesi e non superiore ad otto mesi, e per il mantenimento della qualifica, devono essere controllati ogni anno con due prove analoghe effettuate ad un intervallo che va da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi.
I Servizi Veterinari inseriscono nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina le informazioni relative allo stato sanitario degli allevamenti (ufficialmente indenne, indenne, infetto, ultimo controllo negativo, sconosciuto, sospeso), nonché altre informazioni sanitarie ritenute utili alla corretta gestione del programma, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica.
Possono essere introdotti solo animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi che, se di età superiore ai dodici mesi, hanno presentato esito negativo ad una prova sierologica ufficiale effettuata nei trenta giorni precedenti l'introduzione in allevamento.
Le Province sono dichiarate Ufficialmente Indenni da brucellosi bovina qualora tutti gli allevamenti presenti nel loro territorio sono sotto controllo ufficiale ed il 99,8% degli allevamenti è risultato ufficialmente indenne negli ultimi 5 anni, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 196/99, recepimento della Direttiva 97/12/CE; una Regione è dichiarata ufficialmente indenne qualora tutte le sue province siano in possesso della qualifica.
Un'azienda Ufficialmente Indenne che non viene sottoposta ai controlli previsti per il mantenimento della qualifica durante l'anno perde la qualifica e viene inserita tra le aziende con qualifica sconosciuta.

4.4.5 Rules of the movement of animals

(max. 32000 chars) :

Per la movimentazione degli animali è sempre obbligatoria la compilazione del Modello 4 in quattro copie, previsto dall'articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria (R.P.V.), contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle aziende di origine e di destinazione, le matricole individuali degli animali da movimentare, il loro stato sanitario, le generalità del trasportatore.
La movimentazione dei bovini, ad esclusione dell'invio alla macellazione, è consentita esclusivamente ai soggetti provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e indenni da brucellosi, scortati da Modello 4.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

In tutti i casi che non prevedono l'invio al macello degli animali il veterinario ufficiale compilerà la sezione E – Attestazione sanitaria – prevista dal modello 4 con l'indicazione della data dell'ultimo controllo effettuato sugli animali e sull'allevamento di provenienza, nonché la qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza.

In casi di irregolarità sono previste sanzioni.

Le Autorità regionali possono, con provvedimenti propri, riconoscere un particolare stato di accreditamento degli allevamenti da ingrasso al fine di consentire la movimentazione di questi animali non solo verso il macello, direttamente o indirettamente, ma anche verso altri allevamenti da ingrasso.

Tali allevamenti dovranno soddisfare almeno ai seguenti requisiti:

- siano costituiti esclusivamente da animali provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni o accreditati e se superiori ai 12 mesi ad una prova diagnostica per brucellosi;
- siano sottoposti a specifici programmi di sorveglianza da parte dell'Autorità sanitaria locale;
- il Mod. 4 di accompagnamento degli animali dovrà riportare lo stato di accreditamento dell'allevamento di provenienza;
- detti animali non dovranno venire in contatto con animali da riproduzione e dovranno essere immessi in circuiti destinati esclusivamente ad animali da ingrasso. Le regioni si informeranno reciprocamente circa l'individuazione delle strutture (mercati, stalle di sosta, ecc.) coinvolte in detti circuiti.
- considerata la breve vita produttiva e la movimentazione di questi animali esclusivamente verso il macello a fine ciclo, queste strutture possono essere considerate come unità epidemiologiche distinte sottoposte a rigide misure di biosicurezza. Si conferma che per tali allevamenti da ingrasso sono previsti piani specifici regionali di sorveglianza.

Per quanto riguarda le movimentazioni stagionali per motivi di pascolo, alpeggio e transumanza, il D.M. 651/94 prevede che possano spostarsi per tali motivi solo allevamenti in possesso della qualifica di Ufficialmente Indenne da brucellosi. Inoltre gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei 30 giorni precedenti lo spostamento nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (O.M. 14-11-2006 articolo 15).

4.4.6 Tests used and sampling schemes

(max. 32000 chars) :

I test ufficiali utilizzati in Italia (SAR-Ag R.B. e F.d.C.) rispondono alle disposizioni della Direttiva 64/432/CEE (recepita in Italia dal D.L.vo 196/99).

L'antigene utilizzato per la prova al Rosa bengala è unico per il territorio nazionale e viene prodotto dall'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise. L'antigene per la F.d.C. è unico per il territorio nazionale e viene prodotto dall'I.Z.S. della Lombardia e dell'Emilia Romagna. La qualità degli antigeni viene sistematicamente controllato dal Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi di Teramo (I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise). La standardizzazione degli antigeni viene effettuata conformemente alle disposizioni comunitarie. Tutti i test ufficiali vengono eseguiti presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Per gli allevatori che non collaborano al programma è prevista l'esecuzione forzata delle operazioni con costi a totale carico degli stessi (art. 26 del D.M. 651/94).

Si ritiene necessario aumentare il numero di esami batteriologici per l'isolamento di *Brucella* spp. sui capi abbattuti al macello a seguito di sieropositività e sui prodotti degli aborti che si dovessero verificare in allevamento.

Le regioni o province ufficialmente indenni ai sensi della normativa comunitaria e comunque tutte le

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Regioni la cui situazione epidemiologica non desta motivo di preoccupazione e che controllano il 100% del patrimonio controllabile con almeno il 99,8% degli allevamenti presenti con la qualifica di Ufficialmente Indenne, possono essere autorizzate a passare a diversa periodicità nella frequenza dei controlli.

Inoltre in tali Regioni, su richiesta, e previa valutazione delle condizioni epidemiologiche, sentito il Centro Nazionale di Referenza, questo Ministero potrà autorizzare l'utilizzo delle prove sul latte di massa (ELISA latte) e ad altre prove ufficiali previsti dal D.L.vo 196/99 (Direttiva 64/432/EEC) esclusivamente per il mantenimento della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne. Tali modifiche dovranno rientrare in specifici piani di sorveglianza e controllo approntati d'intesa con il Ministero della Salute e Centro Nazionale di Referenza. In detti piani potranno essere anche previste modalità di mantenimento e/o riacquisizione della qualifica degli allevamenti ufficialmente indenni conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria così come recepita dal D.L.vo 196/99.

Per il controllo della brucellosi bovina e bufalina nelle 4 Regioni oggetto dell'O.M. 14-11-2006 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) è previsto il protocollo in ALLEGATO 2.

4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes

(max. 32000 chars) :

La Regione Campania ha previsto di proseguire nel corso dell'anno 2012 con la vaccinazione dei bufali impuberi della Provincia di Caserta mediante vaccino B. abortus RB51, così come previsto, a partire dall'anno 2007, con il piano di vaccinazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2007/561/CE del 2 Agosto 2007. E' stat prevista anche l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino, presente nella provincia di Caserta, tramite bolo endo-ruminale. Per quanto riguarda gli obiettivi della vaccinazione si invita a consultare la tabella 7.3.1.

Si precisa che, nei territori in cui è prevista la vaccinazione con vaccino Brucella abortus ceppo RB51, la vaccinazione sarà realizzata nel rispetto delle prescrizioni della Decisione della Commissione 2002/598/CE, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, e delle linee-guida emanate sull'argomento (doc. SANCO/10245/2003).

La Regione Sicilia, a seguito dell'emanazione del Decreto Assessoriale n. 1327 del 03/07/2009, ha previsto la vaccinazione, mediante vaccino RB 51, delle rimonte presenti in provincia di Messina. Deroghe all'obbligo di vaccinazione per allevamenti qualificati come Ufficialmente Indenni sono state previste caso per caso, sulla base di una approfondita analisi della situazione epidemiologica locale e dei livelli di rischio accertabili. Per quanto riguarda gli obiettivi della vaccinazione si invita a consultare la tabella 7.3.1.

Il Ministero della Salute, sulla base della consulenza fornita dal Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi, ha a suo tempo fornito alla regione Sicilia le seguenti indicazioni per la scelta del vaccino, con l'impegno a ridiscutere la strategia vaccinale una volta che fosse stato tipizzato un sufficiente numero di ceppi, provenienti da tutte le aree della regione in modo da essere rappresentativi della situazione regionale.

- In assenza di dettagliate informazioni sulle specie di Brucella responsabili dell'infezione, utilizzo del vaccino Buck19.

- Vista l'efficacia del vaccino RB51 nei confronti della specie che ha nel bovino il suo serbatoio naturale (Brucella abortus), in assenza di dati di fatto che indichino che l'infezione della mandria è dovuta a Brucella melitensis, su specifica richiesta dell'allevatore, utilizzo del vaccino RB51. In questo caso,

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

tuttavia, deve essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni:

- vaccinazione esclusivamente delle rimonte;
- tempestivo abbattimento degli animali risultati positivi alle prove sierologiche ufficiali; in caso di vaccinazione con RB51, infatti, ancor meno che in caso di vaccinazione con Buck19 si giustifica un sospetto di positività dovuta all'effetto del vaccino;
- esame batteriologico e tipizzazione delle brucelle negli animali abbattuti perchè risultati positivi alle prove sierologiche ufficiali, al fine di svolgere un monitoraggio della frequenza delle varie specie di brucella nell'infezione della specie bovina;
- in caso di isolamento di *Brucella melitensis*, cambiamento della strategia vaccinale con utilizzo di un ceppo di vaccino più efficace per questa specie.

4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the holdings involved.

(max. 32000 chars) :

In caso di focolaio di brucellosi il DM 651/94 prevede l'applicazione e la verifica, da parte del Servizio Veterinario Locale, delle seguenti misure sanitarie:

- 1) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale, eventualmente in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale, mirante ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;
- 2) segnalazione dell'insorgenza del focolaio e delle misure adottate al servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;
- 3) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante idonea marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive;
- 4) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo;
- 5) macellazione degli animali infetti entro 30 giorni dalla notifica di positività;
- 6) distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 7) disinfezione di locali ed attrezzature;
- 8) mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti, quest'ultima seguita da opportuna disinfezione;
- 9) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione;
- 10) identificazione immediata dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette mediante idonea marcatura e divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e di spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- 11) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti stessi, previo trattamento termico;
- 12) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione;
- 13) immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 14) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticolture. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;

15) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per un periodo non inferiore ai tre mesi.

Sono inoltre previste le disinfezioni che seguono.

1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei bovini infetti, e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il veterinario rilascerà il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di quattro mesi dall'allontanamento degli stessi.

2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature vanno puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale.

4.4.9 Measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected holding)

(max. 32000 chars) :

Negli allevamenti risultati infetti è previsto l'obbligo di isolare, marcare e macellare i capi positivi, al più presto e comunque entro 30 giorni dalla notifica di positività.

Nelle 4 Regioni (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) oggetto dell'ordinanza del 14-11-2006, gli animali positivi vengono identificati immediatamente e non oltre le 48 ore dalla notifica ufficiale (marca + identificazione elettronica tramite bolo endoruminale); l'abbattimento è immediato e comunque avviene non oltre i 15 giorni dalla notifica ufficiale di positività (articolo 8, paragrafo 1 e articolo 12).

Il D.M. 651/94 prevede l'effettuazione di un'accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con l'I.Z.S. territorialmente competente e l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale. All'uopo si utilizzerà la modulistica appositamente predisposta di cui all'allegata Scheda "Rilevazione dati in un focolaio", già allegata al programma per l'anno 2003.

Il flusso dei dati informativi seguirà lo "Schema di flusso informativo", già allegato al programma per l'anno 2003.

La segnalazione di insorgenza del focolaio ai Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente rappresenta un'obbligo previsto dall'art. 5 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54. Viceversa i Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente comunicheranno ai Servizi veterinari dell'ASL ogni caso di insorgenza di Brucellosi nell'Uomo. All'uopo si utilizzerà la modulistica appositamente predisposta di cui al modello "Segnalazione di casi di zoonosi negli animali", già allegata al programma per l'anno 2003.

E' prevista l'effettuazione di esami sierologici in altri allevamenti qualora si riscontri una correlazione epidemiologica con quello infetto.

In caso di difficoltà per la macellazione o per la vendita delle carcasse, qualora queste ultime siano state

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

destinate al libero consumo, le Autorità Regionali attueranno ogni procedura consentita al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la macellazione dei capi infetti.

Si ribadisce l'importanza di contenere i tempi per l'abbattimento degli animali.

Il latte degli animali infetti o sospetti deve essere raccolto separatamente e destinato esclusivamente all'alimentazione animale, previo trattamento termico; secondo le disposizioni del D.P.R. 54/97 (attuazione della Direttiva 92/46/EEC) il latte degli animali sani può essere conferito solo per la produzione di latte e prodotti a base di latte trattati termicamente.

Le disinfezioni devono riguardare il letame, che deve essere rimosso dalla stalla, disinfettato e conservato almeno cinque mesi prima del suo utilizzo; le strutture mobili ed immobili delle aziende, che devono essere pulite e disinfettate utilizzando le apposite unità mobili di disinfezione; al termine della disinfezione viene rilasciato un apposito certificato comprovante l'avvenuta effettuazione delle operazioni.

Il ripopolamento è consentito dopo che i bovini superiori ai dodici mesi rimasti nell'azienda infetta hanno reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche ufficiali, la prima delle quali effettuata ad almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e la seconda da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane dalla prima.

Infine, il D.M. 429/97 ha introdotto la possibilità, nei casi in cui la situazione epidemiologica sia valutata di difficile risoluzione, di abbattere ed indennizzare l'intero effettivo dell'allevamento. Questo tipo di operazioni vengono proposte dal Servizio veterinario competente ed autorizzate dall'autorità regionale, previo parere favorevole dell'I.Z.S. competente per territorio, con informazione al Ministero della Salute.

4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals

(max. 32000 chars) :

Secondo il D.M. 429/97, gli allevatori, per aver diritto alle indennità di abbattimento previste, devono presentare le relative domande entro 60 giorni dalla macellazione dell'ultimo capo infetto alla Azienda U.S.L. competente per territorio (art.2, comma 2). Qualora le indennità non vengano corrisposte senza giustificati motivi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sono dovuti gli interessi legali maturati (art.2, comma 4).

La normativa che prevede la concessione dell'indennizzo agli allevatori, specifica che, in caso di accertata violazione delle norme sul risanamento della brucellosi, l'indennizzo stesso non venga corrisposto (D.M. 4 giugno 1968, D.M. 429/97).

Il valore degli indennizzi è stabilito e viene aggiornato annualmente dal Ministero della Salute, previa verifica dei valori di mercato, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole (Legge 296/81, art. 6). Il ricavato della vendita dell'animale macellato viene corrisposto all'allevatore dal commerciante che lo ha acquistato.

La legge 218/88, inoltre, prevede delle maggiorazioni (sino ad un massimo del 40% dell'indennizzo da corrispondere) nel caso cui l'abbattimento riguardi una elevata percentuale di soggetti. È previsto inoltre un aumento del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i 10 capi.

4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting

(max. 32000 chars) :

Il controllo dell'applicazione del programma di eradicazione viene effettuato con la verifica dei dati trasmessi con le rendicontazioni (report), previste dalla Decisione 2008/940/CE. Il Servizio Veterinario

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

della Regione verifica i dati e l'attività comunicata dai Servizi Veterinari Locali (AASSLL). Il Servizio Veterinario del Ministero della Salute verifica i dati e l'attività comunicata a sua volta dai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome.

Per alcune Regioni italiane, comprese le 4 Regioni oggetto dell'OM 14-11-2006, verrà previsto l'obbligo di inserire, via internet, i dati relativi ai controlli effettuati per la brucellosi nel sistema SANAN. In questo modo sarà possibile, a livello regionale e ministeriale, verificare e modulare le attività di controllo applicate sul territorio dai Servizi Veterinari Locali.

Il Ministero della Salute effettua visite e audit periodiche sul territorio, allo scopo di verificare l'attività effettuata in ambito regionale.

E' prevista inoltre una valutazione dell'attività sanitaria, compresa l'attività veterinaria, da parte del Ministero della Salute, tramite valutazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). In caso di attività sanitaria carente il Ministero della Salute applica una parziale decurtazione dei fondi destinati all'attività sanitaria regionale.

5. Benefits of the programme

A description is provided of the benefits for farmers and society in general

(max. 32000 chars) :

Il programma di eradicazione, basato sulla applicazione del Decreto Ministeriale 651/94 e D. L.vo 196/99 (recepimento della Direttiva 64/432/EEC), prevede costi specifici, relativi al pagamento delle prestazioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti, al rimborso agli Istituti Zooprofilattici che eseguono i test sierologici, al pagamento delle disinfezioni dei locali delle aziende infette e all'indennizzo agli allevatori per gli animali abbattuti nel corso delle operazioni di risanamento.

Visto l'ordinamento giuridico ed economico del Servizio Sanitario Nazionale, tutte queste spese gravano sugli stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale.

La quota di tale fondo spettante alle singole regioni viene accreditata alle stesse di anno in anno in forma indistinta, vale a dire che la somma totale viene utilizzata per il funzionamento dell'intero Servizio Sanitario regionale (la Regione distribuisce a sua volta la somma alle singole ASL territoriali), di cui il servizio veterinario rappresenta solo una parte minima.

La stima degli utili è implicita nel raggiungimento dello standard sanitario previsto dal piano e dai benefici che ne derivano, considerato anche che la brucellosi è una grave zoonosi che determina l'esclusione dai circuiti commerciali degli animali infetti e dei loro prodotti (latte e derivati).

Con l'aumento della percentuale delle aziende accreditate aumenterà la possibilità di valorizzazione dei prodotti; sarà favorita la movimentazione di animali e loro prodotti, diminuiranno infine i casi di infezione umana.

Non ultimo beneficio sarà quello derivante da una migliore qualità degli alimenti unita da una generale maggiore sicurezza degli stessi con azzeramento dell'impatto negativo di tale zoonosi sulla salute umana.

La stima dei costi complessivi previsti per l'anno 2012 è indicata nella tabella 8.

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2006 - 2009 :

yes

6.1 Evolution of the disease

Evolution of the disease : Not applicable Applicable...

6.1.1 Data on herds for year : **2010**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds checked	Number of positive herds	Number of new positive herds	Number of herds depopulated	% positive herds depopulated	Indicators		
									% herds coverage	% positive herds Period herd prevalence	% new positive herds Herd incidence
ABRUZZO	Bovines	4 431	2 913	2 528	9	7	33,333	86,783	0,356	0,277	X
BASILICATA	Bovines	2 905	2 814	2 809	83	47	7,229	99,822	2,955	1,673	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

CALABRIA	Bovines	7 513	6 178	6 152	217	150	2	0,922	99,579	3,527	2,438	X
CAMPANIA	Bovines	12 323	8 847	8 723	88	59	0		98,598	1,009	0,676	X
LAZIO	Bovines	9 437	5 806	5 806	0	0	0		100			X
LIGURIA	Bovines	1 125	675	674	0	0	0		99,852			X
MOLISE	Bovines	830	632	631	8	4	0		99,842	1,268	0,634	X
PUGLIA	Bovines	4 124	3 899	3 899	55	46	5	9,091	100	1,411	1,18	X
SICILIA	Bovines	10 719	10 304	10 294	575	463	0		99,903	5,586	4,498	X
VALLE D'AOSTA	Bovines	1 154	1 141	1 141	0	0	0		100			X
Total		54 561	43 209	42 657	1 035	776	16	1,546	98,722	2,426	1,819	
Add a new row												

6.1.2 Data on animals for year: **2010**

Region	Animal species	Total number of animals	Number of animals to be tested under the programme	Number of animal tested	Number of animals tested individually	Number of positives animals	Slaughtering			Indicators		
							Number of animals with positive result slaughtered or culled	Total number of animals slaughtered	% coverage at animal level	% positive animals Animal prevalence		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

ABRUZZO	Bovines	59 796	37 680	36 678	36 678	245	205	236	97,341	0,67	X
BASILICATA	Bovines	83 728	70 294	70 235	70 235	446	412	437	99,916	0,64	X
CALABRIA	Bovines	114 017	81 975	81 831	55 839	999	955	955	99,824	1,22	X
CAMPANIA	Bovines	193 677	133 970	132 744	132 744	530	527	533	99,085	0,4	X
LAZIO	Bovines	198 674	136 868	139 545	139 545	0	0	0	101,956	0	X
LIGURIA	Bovines	8 749	5 996	5 922	5 922	0	0	0	98,766	0	X
MOLISE	Bovines	16 846	10 594	10 464	10 464	66	66	75	98,773	0,63	X
PUGLIA	Bovines	171 879	128 486	128 486	128 486	513	513	611	100	0,4	X
SICILIA	Bovines	372 232	286 331	285 450	285 450	2 995	2 905	5 185	99,692	1,05	X
VALLE D'AOSTA	Bovines	38 285	27 179	27 179	27 179	0	0	4	100	0	X
Total		1 257 883	919 373	918 534	892 542	5 794	5 583	8 036	99,91	0,63	
ADD A NEW ROW											

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year :

2010

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
ABRUZZO	Bovine	serological test	RB and CFT	41 399	245 X
BASILICATA	Bovine	serological test	RB and CFT	143 143	446 X
CALABRIA	Bovine	serological test	RB and CFT	170 505	999 X
CAMPANIA	Bovine	serological test	RB and CFT	293 740	530 X
LAZIO	Bovine	serological test	RB and CFT	159 261	0 X
LIGURIA	Bovine	serological test	RB and CFT	8 244	0 X
MOLISE	Bovine	serological test	RB and CFT	12 263	66 X
PUGLIA	Bovine	serological test	RB and CFT	227 097	513 X
SICILIA	Bovine	serological test	RB and CFT	637 728	2 995 X
VALLE D'AOSTA	Bovine	serological test	RB and CFT	41 386	0 X
Total				1 734 766	
ADD A NEW ROW					

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
 version : 2.1

6.3 Data on infection

Data on infection

Not applicable

Applicable...

6.3 Data on infection at the end of year :

2010

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected	
ABRUZZO	Bovines	9	245	X
BASILICATA	Bovines	83	446	X
CALABRIA	Bovines	217	999	X
CAMPANIA	Bovines	88	530	X
LAZIO	Bovines	0	0	X
LIGURIA	Bovines	0	0	X
MOLISE	Bovines	8	66	X
PUGLIA	Bovines	55	513	X
SICILIA	Bovines	575	2 995	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

VALLE D'AOSTA	Bovines	0	0	X
Total		1 035	5 794	
Add a new row				

6.4 Data on the status of herds

Data on the status of herds : Not applicable Applicable...

6.4 Data on the status of herds at the end of year : 2010

Status of herds and animals under the programme																
Region	Animal Species	Total number of herds and animals under the programme		Not Free or not officially free from disease				Free or officially free from disease status								
		Herds	Animals	Last check positive		Last check negative		Free or officially free from disease status suspended		Free from disease		Officially free from disease				
				Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals			
ABRUZZO	Bovines	2 752	36 328	0	0	1	71	178	412	209	519	0	0	2 364	35 326	X
BASILICATA	Bovines	2 814	70 294	5	59	22	678	47	1 132	1	76	0	0	2 739	68 349	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

CALABRIA	Bovines	6 238	84 999	11	284	99	2 866	162	2 173	26	766	0	0	5 940	78 910	X
CAMPANIA	Bovines	8 845	147 851	124	870	36	1 684	126	2 204	101	1 605	7	55	8 451	141 433	X
LAZIO	Bovines	5 806	136 868	0	0	0	0	5	49	0	0	0	0	5 801	136 819	X
LIGURIA	Bovines	675	5 996	0	0	0	0	0	0	1	74	0	0	674	5 922	X
MOLISE	Bovines	632	10 494	0	0	3	42	4	85	1	30	0	0	624	10 278	X
PUGLIA	Bovines	3 899	128 486	0	0	17	972	12	461	1	409	0	0	3 869	126 644	X
SICILIA	Bovines	10 014	283 038	1	6	210	10 000	582	17 398	51	1 493	14	747	9 154	253 327	X
VALLE D'AOSTA	Bovines	1 141	27 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141	27 179	X
Total		42 816	931 533	141	1 219	388	16 313	1 116	23 914	391	4 972	21	802	40 757	884 187	
Add a new row																

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
 version : 2.1

6.5 Data on vaccination or treatment programmes

Data on vaccination or treatment programmes is Not applicable Applicable...

6.5 Data on vaccination or treatment programmes for year: **2010**

Region	Animal Species	Information on vaccination or treatment programme								
		Total number of herds	Total number of animals	Number of herds in vaccination or treatment programme	Number of herds vaccinated or treated	Number of animals vaccinated or treated	Number of doses of vaccine or treatment administered	Number of adults vaccinated	Number of young animals vaccinated	
CAMPANIA	Buffaloes	697	133 628	686	123	5 116	10 240	0	5 116	X
Total		697	133 628	686	123	5 116	10 240	0	5 116	
Add a new row										

6.6 Data on wildlife

Data on Wildlife is: Not applicable Applicable...

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

7. Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

7.1 Targets related to testing (one table for each year of implementation)

7.1.1 Targets on diagnostic tests for year : **2012**

Region	Type of the test	Target population	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
ABRUZZO	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	42 408	X
BASILICATA	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	154 931	X
CALABRIA	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	219 250	X
CAMPANIA	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	284 106	X
LAZIO	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	63 601	X
LIGURIA	SAR	Bovines	serum	surveillance	5 966	X
MOLISE	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	11 915	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

PUGLIA	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	220 750	X
SICILIA	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	706 998	X
VALLE D'AOSTA	SAR - FdC	Bovines	serum	surveillance	43 500	X
Total					1 753 425	
Add a new row						

7.1.2 Targets on testing herds and animals

7.1.2.1 Targets on testing herds

Not applicable

Applicable...

7.1.2.1 Targets on the testing of herds for year :

2012

Region	Animal species	Total number of herds under the programme	Total number of herds checked	Number of expected positive herds	Number of expected new positive herds	Number of herds expected to be depopulated	% positive herds expected to be depopulated	Target indicators			
								Expected % herd coverage	% positive herds Expected period herd prevalence	% new positive herds Expected herd incidence	
ABRUZZO	Bovines	4 649	2 907	13	13	0	0	100	0,45	0,45	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

BASILICATA	Bovines	2 909	2 810	2 810	2 810	55	38	5	9,09	100	1,96	1,35	X
CALABRIA	Bovines	7 497	6 430	6 430	6 430	47	18	1	2,13	100	0,73	0,28	X
CAMPANIA	Bovines	11 710	8 578	8 578	8 578	25	6	3	12	100	0,29	0,07	X
LAZIO	Bovines	2 344	1 761	1 761	1 761	0	0	0	0	100	0	0	X
LIGURIA	Bovines	1 124	668	668	668	0	0	0	0	100	0	0	X
MOLISE	Bovines	825	631	631	631	8	0	4	50	100	1,27	0	X
PUGLIA	Bovines	4 455	4 346	4 346	4 346	80	57	10	12,5	100	1,84	1,31	X
SICILIA	Bovines	10 601	10 145	10 145	10 145	445	307	2	0,45	100	4,39	3,03	X
VALLE D'AOSTA	Bovines	1 150	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	100	0	0	X
Total		47 264	39 376	39 376	39 376	673	439	25	3	100	1,71	1,11	
Add a new row													

7.1.2.2 Targets on testing animals

Not applicable

Applicable...

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

7.1.2.2 Targets on the testing of animals for year : **2012**

Region	Species	Total number of animals	Number of animals under the programme	Number of animals expected to be tested	Number of animals to be tested individually	Number of expected positive animals	Slaughtering		Target indicators		
							Number of animals with positive result expected to be slaughtered or culled	Total number of animals expected to be slaughtered	Expected % coverage at animal level	% positive animals (Expected animal prevalence)	
ABRUZZO	Bovines	59 324	37 458	37 458	37 458	70	70	70	100	0,19	X
BASILICATA	Bovines	88 669	70 325	70 325	70 325	380	380	610	100	0,54	X
CALABRIA	Bovines	92 635	86 858	86 858	86 858	706	706	706	100	0,81	X
CAMPANIA	Bovines	187 972	136 903	136 903	136 903	59	59	78	100	0,04	X
LAZIO	Bovines	73 423	54 083	54 083	54 083	0	0	0	100	0	X
LIGURIA	Bovines	8 782	5 966	5 966	5 966	0	0	0	100	0	X
MOLISE	Bovines	11 415	10 415	10 415	10 415	20	20	45	100	0,19	X
PUGLIA	Bovines	154 917	129 684	129 684	129 684	523	523	643	100	0,4	X
SICILIA	Bovines	372 400	284 809	284 809	284 809	2 301	2 301	2 326	100	0,81	X
VALLE D'AOSTA	Bovines	40 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	100	0	X
Total		1 089 537	843 501	843 501	843 501	4 059	4 059	4 478	100	0,48	
Add a new row											

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

7.2 Targets on qualification of herds and animals

Targets on qualification of herds and animals Not applicable Applicable...

7.2 Targets on qualification of herds and animals for year : **2012**

Region	Animal species	Targets on the status of herds and animals under the programme														
		Total number of herds and animals under the programme		Expected not free or not free from disease				Expected free or officially free from disease status suspended				Expected free from disease				
		Herds	Animals	Last check positive		Last check negative		Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	
				Herds	Animals	Herds	Animals									Herds
ABRUZZO	Bovines	2 907	37 458	0	0	6	153	111	1 020	1	4	0	0	2 789	36 281	X
BASILICATA	Bovines	2 810	70 325	0	0	9	240	24	760	0	0	0	0	2 777	69 325	X
CALABRIA	Bovines	6 430	86 858	0	0	45	585	108	1 190	6	125	0	0	6 267	86 118	X
CAMPANIA	Bovines	8 578	136 903	0	0	6	15	15	268	0	0	0	0	8 557	136 620	X
LAZIO	Bovines	1 761	54 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761	54 083	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
 version : 2.1

CAMPANIA	Buffaloes	929	177 141	152	148	7 400	14 800	0	14 800	X
SICILIA	Bovines	2 150	60 000	100	100	400	400	0	400	X
Total		3 079	237 141	252	248	7 800	15 200	0	15 200	
Add a new row										

7.3.2 Targets on vaccination or treatment of wildlife is Not applicable Applicable...

8. Detailed analysis of the cost of the programme for year: 2012

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

1. Testing						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Cost of analysis	Rose bengal test	Individual animal sample/test	1 514 206	0.7	1059944.2	X
Cost of analysis	Complement fixation test	Individual animal sample/test	239 219	1.08	258356.52	X
Cost of sampling	SAR - FdC	Individual animal sample/test	37 458	1.69	63304.02	X
					Add a new row	
2. Vaccination or treatment						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Purchase of vaccine/treatment of animal pro	Vaccination RB-51	Vaccine dose	400	2.7	1080	X
					Add a new row	
3. Slaughter and destruction						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Compensation of animals	Killing and disposal or slaughter of animals	Animal slaughtered and culled	4 452	359.87	1602141.24	yes	X
Transport costs	Killed or slaughtered animals	Killed or slaughtered animals	500	2	1000	yes	X
Destruction costs	Killed animals	Killed animals	500	4	2000	yes	X
Add a new row							
4. Cleaning and disinfection							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Cleaning and disinfection	Treatment of infected holdings	17050	17 050	10.11	172375.5	yes	X
Add a new row							
5. Salaries (staff contracted for the programme only)							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Salaries	Veterinarians	350	350	10240.8	3584280	yes	X
Add a new row							
6. Consumables and specific equipment							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Consumables and specific equipment	Syringes	116000	116 000	2.18	252880	yes	X
Add a new row							
7. Other costs							

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
 version : 2.1

Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Administration	Administration	195410	195 410	1	195410	yes X
Total					5 587 630,24 €	Add a new row

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : [.zip](#),[.jpg](#),[.jpeg](#),[.tiff](#),[.tif](#),[.xls](#),[.doc](#),[.bmp](#),[.pna](#).
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb) . You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Zip files cannot be opened (by clicking on the Open button) . All other file formats can be opened.

ALLEGATO III - DATI RELATIVI AGLI ANIMALI

(una tabella per malattia e per specie)

REGIONE (b): STATO: ITALIA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZION

MALATTIA(a): BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione

REGIONE	Numero totale di animali (c)	Numero di animali (d) da esaminare nel quadro del programma	Numero di animali (d) esaminati	Numero di animali esaminati individualmente (e)	Numero di animali positivi	Macellazione		Indicat
						Numero di animali risultati positivi macellati o abbattuti	Numero totale di animali macellati (f)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4/3)x100
CAMPANIA	268641	240425	239292	239292	6288	6288	8057	99,53 %
LAZIO	62966	58679	58679	58679	40	40	40	100,00 %
Totale	331607	299104	297971	297971	6328	6328	8097	99,62 %

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.37.22

Pagin

Anno: 2010
IE ANNUALE,
19/04/2011

tori
% di animali positivi. Prevalenza negli animali
$10 = (6/4) \times 100$
2,63 %
0,07 %
2,12 %

.....

ia 1 di 1

ALLEGATO 2

CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA NELLE 4 REGIONI (CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA) SOGGETTE ALL'O.M. 14-11-2006.

ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

PROCEDURA 1 - QUALIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 12 mesi devono essere effettuate ogni anno due prove sierologiche ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi:

Fase A: Prima prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → allevamento negativo
 - b. FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati → allevamento infetto; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
 - c. SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva → risultato dubbio, allevamento con qualifica sanitaria sospesa.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove:

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "bovino/bufalino proveniente da allevamento infetto da Brucellosi".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati, con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 15 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se tutti gli animali controllabili presenti in

allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti con risultato dubbio

In fase di qualificazione degli allevamenti, vengono considerati allevamenti con risultato dubbio SOLO quelli i cui risultati alle prove di laboratorio siano ascrivibili al caso (c) e che NON siano in corso di risanamento in seguito ad accertata presenza dell'infezione. In altri termini, viene considerata la possibilità di allevamento con risultato dubbio solo in caso di perdita della qualifica per ritardo nei controlli da parte del servizio veterinario, per introduzione di animali senza le dovute certificazioni ed in caso di prima qualificazione di allevamenti mai controllati precedentemente.

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali il risultato delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "bovino/bufalino con risultato dubbio alle prove per brucellosi" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi di campioni previsti dall'O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo sia per gli allevamenti non sottoposti a vaccinazione che per gli allevamenti sottoposti a vaccinazione:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → allevamento negativo con ripopolamento dell'allevamento;
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → allevamento infetto. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.

- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene qualifica sanitaria sospesa. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di Brucella sp. In caso di risultato batteriologico positivo → allevamento infetto. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:
 - se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
 - interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → allevamento negativo con ripopolamento dell'allevamento. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → allevamento infetto; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica (da effettuare a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dall'ultima prova negativa di cui alla Fase A):

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi).
- l'interpretazione dei risultati delle due prove è analoga a quella descritta per la fase A. In questo caso, però, l'allevamento negativo viene considerato qualificato come ufficialmente indenne (o come allevamento indenne in caso di vaccinazione delle rimonte), con libero utilizzo del latte per il consumo umano.

PROCEDURA 2 - MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 12 mesi devono essere effettuate ogni anno due prove sierologiche ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi:

Fase A: Prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:

- a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → l'allevamento mantiene la qualifica
- b. FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati → allevamento infetto, la qualifica viene revocata; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
- c. SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva → risultato dubbio, allevamento con qualifica sanitaria sospesa.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "bovino/bufalino proveniente da allevamento infetto da brucellosi".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati, con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 15 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se tutti gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti con risultato dubbio

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali il risultato delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "bovino/bufalino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Brucellosi" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi previsti dall'O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli allevamenti sottoposti a vaccinazione:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → allevamento qualificato, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi.
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → allevamento infetto. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene qualifica sanitaria sospesa. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → allevamento infetto. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:
 - se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
 - interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → allevamento qualificato, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.

b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → allevamento infetto; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli allevamenti non sottoposti a vaccinazione:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → allevamento qualificato, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi.
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → allevamento infetto. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene qualifica sanitaria sospesa e verranno svolti gli accertamenti sotto descritti:

1) Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di Brucella sp. In caso di risultato batteriologico positivo → allevamento infetto. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo, prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:

- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → allevamento qualificato, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → allevamento infetto; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

OPPURE

2) Se il numero di animali con risultato positivo alla SAR è almeno pari o superiore a 4, può essere effettuata la prova brucellinica sugli animali risultati precedentemente positivi.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio effettuerà le attività legate alla prova brucellinica (sopralluogo in allevamento, applicazione della brucellina, interpretazione dei risultati della prova) insieme ai veterinari della ASL.

- Se tutti gli animali reagiscono negativamente alla prova allergica → allevamento qualificato, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi.
- Se uno o più animali reagiscono positivamente alla prova allergica → allevamento infetto, revoca della qualifica; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla brucellina o alla SAR o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica è la ripetizione della Fase A.

ALLEGATO 1

Tabella 1 - Percentuali di allevamenti controllati su quelli previsti per il controllo, su tutto il territorio nazionale




Tabella 2 – Andamento della prevalenza della brucellosi nelle aziende bovine





Tabella 3 – Province italiane ufficialmente indenni da brucellosi bovina

O.F. Provinces at 01-07-2010



ITALIAN REGIONS	ITALIAN OBF PROVINCES
Emilia-Romagna	whole Region
Lombardia	whole Region
Marche	whole Region
Sardegna	whole Region
Toscana	whole Region
Trentino Alto Adige	whole Region
Umbria	whole Region
Piemonte	whole Region
Friuli Venezia Giulia	whole Region
Liguria	Imperia, Savona
Veneto	whole Region
Lazio	Rieti
Abruzzo	Pescara
Molise	Campobasso
Puglia	Brindisi
TOTAL	66

OBIETTIVI DEI TEST DIAGNOSTICI

REGIONE: CAMPANIA

MALATTIA: BRUCELLOSI

SPECIE: BUFALINA

REGIONE	Tipo di test	Popolazione destinataria	Tipo di campione
CAMPANIA	SAR	BUFALINA > 12 MESI	SANGUE
	FdC	BUFALINA > 12 MESI	SANGUE
TOTALE			

FICI

Anno: 2012

[X] Periodo 1 gennaio - 31 Dicembre 2012

Obiettivo	Numero di test previsti
SCREENING	513 926
CONFERMA CASI SOSPETTI	71 160
	585 086

REGIONE: CAMPANIA

[X] Periodo 1 ge

MALATTIA: BRUCELLOSI

SPECIE: BUFALINA

REGIONE	Numero totale delle aziende	Numero di aziende soggette al programma	Numero di aziende previste per il controllo	Numero previsto di aziende positive	Numero previsto di nuove aziende positive	Numero di aziende positive previste per l'abbattimento totale	% di aziende positive previste per l'abbattimento totale
CAMPANIA	1423	1391	1391	88	46	7	7,95%
Totale	1 423	1 391	1 391	88	46	7	7,95%

Anno: 2012

anno - 31 dicembre 2012

Indicatori		
% prevista di copertura delle aziende (% Az. controllate)	% prevista di aziende positive (prevalenza)	% prevista di nuove aziende positive (incidenza)
100,00%	6,33%	3,31%
100,00%	6,33%	3,31%

REGIONE: CAMPANIA**MALATTIA: BRUCELLOSI**

REGIONE	Numero totale degli animali	Numero totale degli animali da esaminare nel quadro del programma	Numero di animali previsti per il controllo	Numero di animali previsti per il controllo individuale	Numero previsto di animali positivi
CAMPANIA	265 564	239 503	239 503	239 503	715
Totale	265 564	239 503	239 503	239 503	715

Anno: 2012

[X] Periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012

macellazione		Indicatori	
Numero di animali positivi previsti per l'abbattimento	Numero totale di animali previsti per l'abbattimento	% prevista di copertura (% animali controllati)	% prevista di animali positivi (prevalenza)
715	1 184	100,00%	0,30%
715	1 184	100,00%	0,30%

REGIONE: CAMPANIA

MALATTIA: BRUCELLOSI

SPECIE: BUFALINA

REGIONE	C			
	Numero totale di aziende e animali soggetti al programma.		Previsti con stato sanitario sconosciuto	
	Aziende	Animali	Aziende	Animali
CAMPANIA	1 387	239 503	0	0
Totale	1 387	239 503	0	0

Anno: 2012

[X] Situazione

Condizioni sanitarie delle aziende e degli animali soggetti al programma

Previsti non indenne o non ufficialmente indenne				Previsti indenni o ufficialmente indenni sospesi		Previsti
Ultimo controllo positivo		Ultimo controllo negativo				
Aziende	Animali	Aziende	Animali	Aziende	Animali	Aziende
51	8 660	22	4 510	0	0	150
51	8 660	22	4 510	0	0	150

al 31 dicembre

indenni	Previsti ufficialmente indenni	
Animali	Aziende	Animali
14 940	1 164	211 393
14 940	1 164	211 393

Analisi dettagliata dei costi del programma - Brucellosi bufalina - Anno 2012

Costi connessi a	Descrizione	Numero di unità	Costo unitario in €	Importo totale in €	Richiesta di un contributo comunitario (si/no)
1. Test					
1.1. Costo delle analisi	Test:SAR	513926	0,4	205570	SI
	Test:FDC	71160	0,8	56928	SI
	Test:				
1.2. Costo del campionamento					
1.3. Altri costi					
2. Vaccinazione					
2.1. Acquisto del vaccino		50000	2,5	125000	SI
2.2. Spese di distribuzione					
2.3. Spese amministrative					
2.4. Spese relative ai controlli					
3. Macellazione e distruzione					
3.1. Compensazione per gli animali perduti		1184	350	414400	SI
3.2. Spese di trasporto					
3.3. Spese relative alla distruzione					
3.4. Perdite in caso di macellazione					
3.5 Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte, uova, uova da cova, ecc.)					
4. Pulizia e disinfezione					
5. Salari (personale non di ruolo assunto unicamente in funzione del programma)					
6. Materiale di consumo e attrezzature specifiche					
7. Altre spese					
	TOTALE	1		801898	SI

ALLEGATO V - DATI RELATIVI ALLO STATUS DELLE AZIENDE ALLA FINE DEL PERIODO

(una tabella per malattia e per specie)

STATO: ITALIA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIO

MALATTIA (a): BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione

Status delle aziende e degli animali inclusi nel programma (c)												
REGIONE	Numero totale di aziende e animali soggetti al programma		Sconosciuto (d)		Non indenne o non ufficialmente indenne				Indenne o ufficialmente indenne o sospeso (g)		Indenne (h)	
					Ultimo controllo positivo (e)		Ultimo controllo negativo (f)					
	Aziende	Animali (j)	Aziende	Animali (j)	Aziende	Animali (j)	Aziende	Animali (j)	Aziende	Animali (j)	Aziende	Animali (j)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CAMPANIA	1368	246667	8	1133	67	20119	95	22163	3	1426	85	21373
LAZIO	648	53238	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Totale	2016	299905	8	1133	67	20119	96	22165	3	1426	85	21373

FIRMA.....

Data di elaborazione 30/03/2011 11.48.32

Pagi

Anno: 2010

PERIODO ANNUALE)

30/03/2011

Ufficialmente indenne (i)	
Aziende	Animali (j)
14	15
1110	180453
647	53236
1757	233689

.....

ina 1 di 1

ALLEGATO II
DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (a)
 (una tabella per malattia e per specie)

REGIONE (c): STATO: ITALIA

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE

MALATTIA (b): BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione

REGIONE	Numero totale di aziende (d)	Numero totale di aziende interessate dal programma	Numero di aziende controllate (e)	Numero di aziende positive (f)	Numero di nuove aziende positive (g)	Numero di aziende in cui è stato effettuato l'abbattimento totale	% di aziende positive in cui è stato effettuato l'abbattimento totale	Indicatori	
								% di copertura degli allevamenti	% aziende positive (prevalenza) p
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 = (7/5) x 100</i>	<i>9 = (4/3) x 100</i>	<i>10 = (5/4) x 100</i>
CAMPANIA	1428	1378	1370	144	62	9	6,25 %	99,42 %	10,51 %
LAZIO	699	648	648	1	1	0	0,00 %	100,00 %	0,15 %
Totale	2127	2026	2018	145	63	9	6,21 %	99,61 %	7,19 %

FIRMA.....

Data di elaborazione 30/03/2011 09.10.21

Pagina

Anno: 2010

[ANNUALE]

30/03/2011

% nuove aziende
positive (incidenza)

$11 = (6/4) \times 100$

4,53 %

0,15 %

3,12 %

1 di 1

**ALLEGATO VI
REQUISITI RELAZIONI FINALI**

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

MALATTIA: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione: 1

ALLEGATO VI - RELAZIONE TECNICA FINALE

REGIONE	PROVE DIAGNOSTICHE EFFETTUATE			
	Prova (1)	Tipo di campione (2)	Tipo di prova (3)	N° di pr
CAMPANIA	FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO	SIERO DI SANGUE	TEST DI CONFERMA	
LAZIO	FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO	SIERO DI SANGUE	TEST DI CONFERMA	
TOTALE				

(1) Indicare: prova cutanea, RB, FC, ELISA, PCR

(2) Indicare: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, altro

(3) Indicare: test di screening, tesi di conferma, test complementare, altro

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13

Pagina 1

**ALLEGATO VI
REQUISITI RELAZIONI FINALI**

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

MALATTIA: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione: 1

ALLEGATO VI - RELAZIONE TECNICA FINALE

REGIONE	PROVE DIAGNOSTICHE EFFETTUATE			
	Prova (1)	Tipo di campione (2)	Tipo di prova (3)	N° di pr
CAMPANIA	ROSA BENGALA/SAR	SIERO DI SANGUE	TEST DI SCREENING	
LAZIO	ROSA BENGALA/SAR	SIERO DI SANGUE	TEST DI SCREENING	

TOTALE

- (1) Indicare: prova cutanea, RB, FC, ELISA, PCR
 (2) Indicare: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, altro
 (3) Indicare: test di screening, tesi di conferma, test complementare, altro

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13

Pagina 2

ALLEGATO VI REQUISITI RELAZIONI FINALI

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE A

ALLEGATO VI - DATI SULL'INFEZIONE (FOCOLAI)					
REGIONE	Specie	Aziende/animali positivi			
		Totale N° aziende positive (focolai)	Totale di animali positivi	N° di nuove aziende positive (nuovi focolai - Mod. 1)	N° di az. positive (focolai) residue alla fine del periodo
CAMPANIA	BUFALINI	144	6288	62	67
LAZIO	BUFALINI	1	40	1	0
Totale		145	6328	63	67

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13


Pagina 3

2010
ANNUALE)
9/04/2011



di 6

2010
ANNUALE)
9/04/2011



597527

di 6

2010
(ANNUALE)

di 6

**ALLEGATO VI
REQUISITI RELAZIONI FINALI**

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

MALATTIA: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione: 1

ALLEGATO VI - RELAZIONE TECNICA FINALE

REGIONE	PROVE DIAGNOSTICHE EFFETTUATE			
	Prova (1)	Tipo di campione (2)	Tipo di prova (3)	N° di pr
CAMPANIA	FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO	SIERO DI SANGUE	TEST DI CONFERMA	
LAZIO	FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO	SIERO DI SANGUE	TEST DI CONFERMA	
TOTALE				

(1) Indicare: prova cutanea, RB, FC, ELISA, PCR

(2) Indicare: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, altro

(3) Indicare: test di screening, tesi di conferma, test complementare, altro

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13

Pagina 1

**ALLEGATO VI
REQUISITI RELAZIONI FINALI**

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

MALATTIA: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione: 1

ALLEGATO VI - RELAZIONE TECNICA FINALE

REGIONE	PROVE DIAGNOSTICHE EFFETTUATE			
	Prova (1)	Tipo di campione (2)	Tipo di prova (3)	N° di pr
CAMPANIA	ROSA BENGALA/SAR	SIERO DI SANGUE	TEST DI SCREENING	
LAZIO	ROSA BENGALA/SAR	SIERO DI SANGUE	TEST DI SCREENING	

TOTALE

- (1) Indicare: prova cutanea, RB, FC, ELISA, PCR
 (2) Indicare: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, altro
 (3) Indicare: test di screening, tesi di conferma, test complementare, altro

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13

Pagina 2

**ALLEGATO VI
REQUISITI RELAZIONI FINALI**

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

ALLEGATO VI - DATI SULL'INFEZIONE (FOCOLAI)					
REGIONE	Specie	Aziende/animali positivi			
		Totale N° aziende positive (focolai)	Totale di animali positivi	N° di nuove aziende positive (nuovi focolai - Mod. 1)	N° di az. positive (focolai) residue alla fine del periodo
CAMPANIA	BUFALINI	144	6288	62	67
LAZIO	BUFALINI	1	40	1	0
Totale		145	6328	63	67

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13

Pagina 3

**ALLEGATO VI
REQUISITI RELAZIONI FINALI**

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

MALATTIA: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione: 1

ALLEGATO VI - DATI SULLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA		
REGIONE	Motivo(1)	Numero aziende sospe

CAMPANIA	ESITO DUBBIO DELLA PROVA	3
Totale		3

(1) Indicare: sospetta presenza della malattia, esito dubbio di qualche prova, ecc.

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13

Pagina 4

ALLEGATO VI REQUISITI RELAZIONI FINALI

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

MALATTIA: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

SPECIE: BUFALINI

Data di compilazione: 1

ALLEGATO VI - DATI ALLA MACELLAZIONE		
Numero di segnalazioni di lesioni alla macellazione ordinaria pervenute (Mod. 10/33)		
REGIONE	Relative ad aziende con almeno un riproduttore (Az. controllabili)	Relative ad aziende senza riproduttori (Az. da ingrasso)
Totale:		

FIRMA.....

Data di elaborazione 19/04/2011 15.39.13

Pagina 5

ALLEGATO VI REQUISITI RELAZIONI FINALI

STATO: ITALIA

Anno:

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE /

MALATTIA:

1

ALLEGATO VI - DATI SUGLI ABORTI

REGIONE	Aborti denunciati	Aborti inviati all'IZS	Aborti con isolamento di Brucella spp
TOTALE			


FIRMA.....

2010
ANNUALE)
9/04/2011



di 6

2010
ANNUALE)
9/04/2011



597527


di 6

2010
ANNUALE)

di 6

2010
ANNUALE)
9/04/2011

tti



di 6

2010
ANNUALE)
9/04/2011

di 6

2010
ANNUALE)
9/04/2011

di 6